



## SOCIETÀ DI PEDAGOGIA E DIDATTICA DELLA SCRITTURA

### STATUTO

#### **Art. 1 DENOMINAZIONE**

È costituita nel rispetto del codice civile, della L. 383/2000 e della LR 28/96 l'Associazione senza fini di lucro denominata "Graphéin – Società di Pedagogia e Didattica della Scrittura". L'Associazione si potrà avvalere del patrocinio di Università ed altre Istituzioni.

#### **Art. 2 SEDE**

L'Associazione ha sede legale in Anghiari (AR), piazza del Popolo 5, non ha scopo di lucro. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

#### **Art. 3 DURATA**

L'associazione ha durata illimitata.

#### **Art. 4 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di solidarietà, democrazia, pari opportunità tra uomini e donne, e sono rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Scopo dell'Associazione è:

- lo studio e la ricerca scientifica sul ruolo della scrittura nei vari ambiti della formazione (dalla scuola dell'infanzia alle università della terza età, alla formazione continua) e sulle sue molte declinazioni educative, nelle professioni docenti, di cura, educative, di assistenza, riabilitative e di consulenza;
- l'organizzazione di spazi di confronto scientifico tra studiosi e ricercatori in questo campo, anche appartenenti a campi del sapere diversi da quelli pedagogici;
- la predisposizione di una rete di contatti interuniversitari permanenti volta alla realizzazione di ricerche empiriche, teoriche, storiche attinenti oggetti di studio di pertinenza dell'Associazione;
- la costituzione di centri studi anche dipartimentali o interdipartimentali;
- la pubblicazione di indagini, resoconti di esperienze, ricerche su periodici nazionali e internazionali ed on line;
- la promozione presso scuole, servizi educativi, gruppi territoriali, associazioni di volontariato di iniziative volte a diffondere i progetti inerenti la diffusione delle pratiche di scrittura, delle sue tecniche laboratoriali e delle sue arti;
- l'istituzione di attività di alta formazione;
- l'istituzione di una Scuola di Perfezionamento interuniversitaria, rivolta a laureati in scienze dell'educazione e indirizzi di laurea affini, a dottorandi e dottori di ricerca, per la formazione di specialisti in pedagogia e didattica delle scrittura nelle sue più diverse articolazioni (scrittura creativa, scrittura per la teatralizzazione delle storie di vita, scrittura nelle professioni educative e cliniche, scrittura nella consulenza pedagogica, filosofica ed autobiografica, scrittura biografica ecc.).

Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione può promuovere sue articolazioni sul territorio, e potrà collaborare con o aderire a enti pubblici o privati, locali, nazionali,

internazionali, nonché con organismi, movimenti o associazioni affini per finalità e area d'interesse.

Inoltre, l'Associazione potrà predisporre la costituzione di Comitati Organizzativi per la realizzazione di convegni, eventi e quant'altro ritenuto necessario al raggiungimento delle suddette finalità, nonché Gruppi di Ricerca specifici per aree di interesse meritorie di approfondimenti. Tali Comitati e Gruppi di Ricerca saranno costituiti previa approvazione dell'assemblea; i membri partecipanti saranno designati dal Consiglio Direttivo, sempre previa approvazione dell'assemblea, e resteranno in carica fino all'espletamento della loro funzione.

## **Art. 5 DISCIPLINA DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dalle norme vigenti in materia di associazioni. Il presente statuto è redatto nel rispetto dei principi di democraticità e di rappresentatività di cui al D.Lsg. 4 dicembre 1997 n. 460.

## **Art. 6 I SOCI**

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone, uomini e donne, che accettino gli articoli del presente Statuto, che si siano già distinti per attività di ricerca, formazione, sperimentazione nei campi anche affini che l'Associazione ha individuato per la realizzazione dei suoi scopi, e che siano mosse da spirito di solidarietà, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo previo vaglio della richiesta di ammissione presentata dagli interessati in forma scritta con annesso sintetico curriculum vitae volto a testimoniare l'interesse palese del richiedente e a dimostrare la continuità della sua ricerca, della sua produzione scientifica, dell'impegno nelle più diverse pratiche di scrittura.

In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Ci sono tre categorie di soci:

- **Soci fondatori:** coloro che hanno dato un contributo determinante alla fondazione e alla costituzione dell'Associazione; hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale ma solo al pagamento della quota sociale.

- **Soci effettivi:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione annuale e al pagamento della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può accogliere quale soci aderenti le persone giuridiche, nel numero di un socio rappresentante designato con apposita delibera dell'Istituzione interessata.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

-**Soci onorari:** personalità italiane e straniere che si siano particolarmente distinte nei campi di attività dell'Associazione, o abbiano contribuito in modo rilevante alla realizzazione dei suoi scopi sociali. Ai soci onorari sono riconosciuti tutti i diritti partecipativi. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

## **Art. 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Gli associati sono tenuti al rispetto delle norme dello statuto, nonché a contribuire alla realizzazione delle finalità sociali, e al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci (fatta eccezione per i soci onorari che non sono tenuti al versamento della quota sociale).

L'Associazione si avvale prevalentemente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dai propri associati – fatta eccezione per i rimborsi delle spese realmente sostenute –, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Tuttavia, l'Associazione può, in casi particolari, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

I soci di maggiore età aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dal presente articolo o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione, e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

## **Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il consiglio direttivo;
- Il presidente dell'associazione;
- I Vice-presidente, nel numero di 2;
- Il Comitato Scientifico;
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario.

Tutte le cariche sociali, fatta eccezione del Collegio dei Revisori, del Tesoriere e del Segretario, sono assunte e assolte a titolo gratuito.

## **Art. 9 L'ASSEMBLEA**

L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, una volta all'anno, ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- quando il consiglio direttivo lo ritenga necessario;
- quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

**L'assemblea ordinaria:**

- elegge il Presidente;
- elegge il Consiglio direttivo;
- elegge i componenti del Consiglio dei Revisori;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
- approva il programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

**L'assemblea straordinaria:**

- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

**Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea e composto da cinque a quindici membri. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso. La convocazione del Consiglio Direttivo sarà fatta con lettera da spedire a ciascun consigliere o con modalità che consentano l'effettiva possibilità di partecipazione alle riunioni.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente. I verbali delle riunioni saranno redatti dal Segretario e trascritti sull'apposito libro verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

**Il Consiglio direttivo:**

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
3. presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico predisposti dal Collegio dei Revisori unitamente al Tesoriere.
4. valuta le nostre richieste di iscrizione alla associazione e ammette i nuovi soci;
5. elegge i membri del Comitato Scientifico;
6. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Oltre al Presidente, fanno parte del Consiglio Direttivo i due Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

**Art. 11 IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Il Presidente viene eletto all'interno del Consiglio Direttivo e rimane in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo. Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

**Art. 12 IL COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato Scientifico è costituito da professori universitari, studiosi di chiara fama di discipline anche non pedagogiche, nonché da specialisti la cui notorietà sia rispecchiata da pubblicazioni e dalla realizzazione di esperienze esemplari, che si siano distinti nelle attività promosse e curate dall'Associazione. L'ingresso nel Comitato Scientifico è possibile soltanto previo invito ad opera del Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico in carica. Il Comitato Scientifico presiede e sovrintende le attività scientifiche dell'Associazione. Il Comitato Scientifico resta in carica tre anni.

**Art.13 IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Il Collegio dei Revisori dei conti viene eletto dall'Assemblea, dura in carica per un triennio ed il mandato è rinnovabile. L'assemblea nomina un collegio dei revisori che sarà composto da tre revisori contabili effettivi e due supplenti. Se i revisori supplenti non sono numericamente sufficienti ad integrare i revisori cessati dalla carica, l'Assemblea deve deliberare in ordine alla sostituzione del Collegio dei Revisori. È compito precipuo del Collegio dei Revisori dei conti predisporre ogni anno una relazione sui bilanci preventivo e consuntivo, nonché curare la gestione amministrativa dell'Associazione.

**Art. 14 IL TESORIERE**

Il Tesoriere, eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica per un triennio, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene contabilità. Il Tesoriere cura inoltre l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e provvede alla stesura del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dei soci, previo parere favorevole dei Revisori dei Conti.

**Art. 15 IL SEGRETARIO**

Il Segretario, eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica per un triennio, redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo e tiene aggiornato l'elenco dei soci. Provvede a dare comunicazione delle assemblee e delle sedute del Consiglio. È inoltre responsabile del coordinamento della segreteria organizzativa per tutte le iniziative promosse dalla Associazione.

**Art. 16 I MEZZI FINANZIARI E QUOTA**

L'Associazione non ha un fondo iniziale di dotazione. Esso potrà essere costituito dalle libere donazioni ed elargizioni che saranno fatte all'Associazione, nonché dalle quote associative annuali il cui ammontare è fissato a norma del presente statuto dal Consiglio Direttivo.

Per il primo anno di carica la quota è fissata a € 50,00.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui

finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

- da iniziative promozionali.

L'Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsivoglia natura da parte di enti pubblici e privati, locali, nazionali, internazionali, anche offrendo la propria assistenza o consulenza nei campi in cui istituzionalmente svolge la sua attività.

Gli eventuali interessi attivi derivanti dai fondi dell'Associazione non potranno in alcun modo essere distribuiti tra i soci, nemmeno indirettamente, ma dovranno essere reinvestiti nell'attività istituzionale dell'Associazione.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

### **Art. 17 BILANCIO**

Ai sensi dell'art. 10, lett. G) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 gli esercizi dell'Associazione si chiudono il trentun dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve redigere e sottoporre all'Assemblea il rendiconto finanziario entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo – su presentazione del Tesoriere e previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti – e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

### **Art. 18 MODIFICHE STATUTARIE**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la Legge italiana.

### **Art. 19 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità simili.

### **Art. 20 DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.